

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2764/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che fissa, per la campagna 2001, i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II e il prezzo alla produzione comunitario dei prodotti della pesca di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2765/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania** 8
- Regolamento (CE) n. 2767/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 15
- Regolamento (CE) n. 2768/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 17
- Regolamento (CE) n. 2769/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare 24
- Regolamento (CE) n. 2770/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 28
- ★ **Regolamento (CE) n. 2771/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2789/98 recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine** 34

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

<p>★ Regolamento (CE) n. 2772/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1964/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate</p>	35
<p>★ Regolamento (CE) n. 2773/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1902/2000 recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2000 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti</p>	37
<p>★ Regolamento (CE) n. 2774/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, relativo alla sospensione della notifica di nuovi contratti per una distillazione facoltativa del vino da tavola</p>	40
<p>★ Decisione n. 2775/2000/CECA della Commissione, del 18 dicembre 2000, recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (168^a deroga)</p>	41
<p>Regolamento (CE) n. 2776/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il primo trimestre 2001 e alla presentazione di nuove domande</p>	45
<p>Regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine</p>	47
<p>Regolamento (CE) n. 2778/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali supplementari a sostegno del mercato delle carni bovine in Germania</p>	52
<p>★ Regolamento (CE) n. 2779/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, recante modalità di applicazione, per il 2001, dei contingenti tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine</p>	53
<p>Regolamento (CE) n. 2780/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve</p>	61
<p>Regolamento (CE) n. 2781/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato</p>	62
<p>Regolamento (CE) n. 2782/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali</p>	65
<p>Regolamento (CE) n. 2783/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli</p>	68

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2764/2000 DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2000**

che fissa, per la campagna 2001, i prezzi d'orientamento per i prodotti della pesca di cui agli allegati I e II e il prezzo alla produzione comunitario dei prodotti della pesca di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

104/2000, ma solo per il tonno albacora (*Thunnus albacares*).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (5) In base ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno diminuire questo prezzo per la campagna di pesca 2001,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, e l'articolo 26, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

- (1) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che per ogni campagna di pesca venga fissato un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II dello stesso regolamento.

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 per i prodotti elencati negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000 e le presentazioni o categorie commerciali cui tali prezzi si riferiscono sono fissati nell'allegato del presente regolamento

- (2) In base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione e ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento citato, è opportuno per la campagna di pesca 2001 aumentare, mantenere o diminuire questi prezzi secondo le specie.

Articolo 2

Il prezzo alla produzione comunitario della campagna di pesca compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2001 per il tonno albacora (*Thunnus albacares*) è fissato come segue:

- (3) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III di detto regolamento viene fissato un prezzo alla produzione comunitario.

Specie	Caratteristiche commerciali	Prezzo alla produzione comunitario (in euro/tonnellata)
Tonno albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	Intero, di peso superiore a 10 kg per pezzo	1 172

- (4) Il regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione ⁽²⁾, fissa i coefficienti di adeguamento applicabili alle varie specie di tonno. Pertanto non è necessario fissare un prezzo alla produzione comunitario per tutte le specie di tonni elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 (GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY

ALLEGATO

Allegato	Specie Prodotti degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000	Presentazione commerciale	Prezzo di orientamento (in euro/tonnellata)
I	1. Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	Pesci interi	252
	2. Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Pesci interi	550
	3. Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	Pesci interi o Pesci eviscerati con testa	1 079
	4. Gattucci (<i>Scyliorhinus spp.</i>)	Pesci interi o Pesci eviscerati con testa	814
	5. Scorfani del Nord o sebasti (<i>Sebastes spp.</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	1 154
	6. Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	Pesci interi o eviscerati con testa	1 560
	7. Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	782
	8. Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	1 052
	9. Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	911
	10. Molve (<i>Molva spp.</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	1 196
	11. Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	Pesci interi	287
	12. Sgombri della specie <i>Scomber japonicus</i>	Pesci interi	306
	13. Acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)	Pesci interi	1 197
	14. Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa dall'1.1.2001 fino al 30.4.2001	1 152
		Pesci interi o eviscerati con testa dall'1.5.2001 fino al 31.12.2001	1 448
	15. Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	Pesci interi o eviscerati con testa	3 695
	16. Rombi gialli (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	2 382
	17. Limande (<i>Limanda limanda</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	923
	18. Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	552
	19. Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	Pesci interi	2 145
		Pesci eviscerati con testa	2 452
	20. Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)	Intere	1 589
	21. Rane pescatrici (<i>Lophius spp.</i>)	Pesci interi o eviscerati con testa	2 826
Pesci privi della testa		5 840	
22. Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>	Semplicemente cotti in acqua	2 429	
23. Gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>)	Semplicemente cotti in acqua	6 547	
	Freschi o refrigerati	1 707	

Allegato	Specie Prodotti degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000	Presentazione commerciale	Prezzo di orientamento (in euro/tonnellata)
	24. Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	Interi	1 784
	25. Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	Interi	5 337
		Coda	4 280
	26. Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	Pesci interi o eviscerati con testa	6 518
II	1. Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 937
	2. Naselli del genere <i>Merluccius</i> spp.	Congelati, interi, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 277
		Congelati, in filetti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 530
	3. Orate di (<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.)	Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 556
	4. Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	Congelati, interi, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	4 000
	5. Seppie e seppiole (<i>Sepia officinalis</i>) (Rossia macrosoma) (<i>Sepiola rondeletti</i>)	Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 928
	6. Polpi o piovre (<i>Octopus</i> spp.)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 987
	7. Calamari (<i>Loligo</i> spp.)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	1 133
	8. Calamari (<i>Ommastrephes sagittatus</i>)	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	961
	9. <i>Illex argentinus</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	839
10. Gamberetti della famiglia <i>Penaeidae</i> — gamberetti della specie <i>Parapenaeus longirostris</i> — altre specie della famiglia <i>Penaeidae</i>	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	4 078	
	Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei	7 903	

**REGOLAMENTO (CE) N. 2765/2000 DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 2742/1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico la Repubblica di Polonia ha trasferito 20 000 tonnellate di aringa del Mar Baltico alla Comunità.
- (2) E' intervenuto un accordo tra la Comunità europea, a nome della Svezia, e la Repubblica di Polonia che prevede il trasferimento di 2 500 tonnellate di spratto del Mar Baltico alla Svezia.
- (3) Nell'ambito dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana ⁽²⁾ è previsto il trasferimento di 4 000 tonnellate di spratto alla Comunità.
- (4) Nell'ambito delle consultazioni bilaterali sui diritti reciproci di pesca per il 2000 tra la Comunità e la Federazione russa, le quote comunitarie di spratto e di merluzzo bianco del Baltico sono state modificate.

(5) Il regolamento (CE) n. 2742/1999 ⁽³⁾ dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(6) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità, è importante che le zone di pesca vengano aperte anteriormente al 31 dicembre 2000. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto 1.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato di Amsterdam,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2742/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 3, la voce
«Lituania 546 200 EUR»
è sostituita dalla voce
«Lituania 614 200 EUR».
- 2) Le voci che figurano nell'allegato sostituiscono le corrispondenti voci dell'allegato IA.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 332 del 20.12.1996, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 341 del 31.12.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2517/2000 (GU L 290 del 17.11.2000, pag.3).

ALLEGATO

Specie: Aringa Clupea harengus		Zona: IIIbcd (acque CE), esclusa l'unità di gestione 3
Danimarca	25 332	⁽¹⁾ Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC. ⁽²⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC. ⁽³⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC.
Germania	76 820	
Finlandia	28 718	
Svezia	105 180	
CE	236 050	
Estonia	2 000 ⁽¹⁾	
Lettonia	1 000 ⁽²⁾	
Lituania	500 ⁽³⁾	
Polonia	4 000	
TAC	405 000	

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane	Unità di gestione
CE	2 000	1 000	500	
Svezia				8 000

Specie: Spratto Sprattus sprattus		Zona: IIIbcd (acque CE)
Danimarca	37 807	⁽¹⁾ Di cui 4 000 tonnellate sono assegnate nelle acque lituane, ma saranno pescate nelle acque comunitarie. ⁽²⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC. ⁽³⁾ Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC.
Germania	23 097	
Finlandia	18 573	
Svezia	87 293	
CE	166 770 ⁽¹⁾	
Lettonia	8 000 ⁽²⁾	
Lituania	4 000 ⁽³⁾	
Polonia	4 000	
TAC	400 000	

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque lettoni	Acque lituane
CE	8 000	4 000

Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua		Zona: IIIbcd (acque comunitarie)
Danimarca	29 275	(1) Di cui 1 100 t. assegnate nelle acque estoni ma da pescarsi nelle acque comunitarie. (2) Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC. (3) Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC. (4) Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC. (5) Si possono pescare solamente con reti a imbocco.
Germania	12 807	
Finlandia	1 647	
Svezia	21 758	
CE	65 487 (1)	
Estonia	600 (2)	
Lettonia	2 100 (3)	
Lituania	1 000 (4)	
Polonia	350 (5)	
TAC	105 000	

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane
EF	600	1 300	1 000

**REGOLAMENTO (CE) N. 2766/2000 DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2000**

che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra ⁽¹⁾, prevede determinate concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Lituania.
- (2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round sull'agricoltura, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente ⁽²⁾, prevede alcuni miglioramenti al regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Lituania. Il succitato protocollo è stato approvato dal Consiglio a nome della Comunità con la decisione 98/677/CE ⁽³⁾.
- (3) In linea con le direttive adottate il 30 marzo 1999 dal Consiglio, il 5 giugno 2000 la Commissione e la Repubblica di Lituania hanno concluso i negoziati relativi ad un nuovo protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo.
- (4) Il fondamento giuridico del nuovo protocollo aggiuntivo, che prevede nuove concessioni agricole, sarà l'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo europeo, a norma del quale la Comunità e la Lituania devono esaminare, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscere a vicenda ulteriori concessioni.
- (5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo con la Lituania.
- (6) Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania.

- (7) La Lituania adotterà le opportune disposizioni legislative, per iniziativa autonoma e in via transitoria, per attuare rapidamente e contemporaneamente l'adattamento delle concessioni agricole della Lituania previste nell'accordo europeo.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (9) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lituania, definito negli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato Va dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra.
2. Alla data di entrata in vigore del nuovo protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo di cui al paragrafo 1, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento.
3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

⁽¹⁾ GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 321 del 30.11.1998, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 (GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1).

2. I quantitativi di merci soggette a contingenti tariffari e immesse in libera pratica a decorrere dal 1° luglio 2000 nel quadro delle concessioni di cui all'allegato V(a) dell'accordo europeo, ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio ⁽¹⁾, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono detratti integralmente dai quantitativi di cui all'allegato A(b) del presente regolamento.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali ⁽²⁾ ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito ai sensi delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, in seguito denominato il «comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. GILLOT

⁽¹⁾ GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO A(a)

I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Lituania di seguito elencati sono aboliti

| Codice NC ⁽¹⁾ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0101 20 10 | 0603 10 20 | 0810 40 30 | 1211 90 30 | 1513 29 91 |
| 0104 20 10 | 0603 10 30 | 0810 40 50 | 1212 10 10 | 1513 29 99 |
| 0106 00 10 | 0603 10 40 | 0810 40 90 | 1212 10 99 | 1514 10 10 |
| 0106 00 20 | 0603 10 50 | 0811 90 85 | 1214 90 10 | 1514 10 90 |
| 0205 00 11 | 0603 10 80 | 0812 10 00 | | 1514 90 10 |
| 0205 00 19 | 0603 90 00 | 0812 90 40 | 1502 00 90 | 1514 90 90 |
| 0205 00 90 | 0604 10 90 | 0812 90 50 | 1503 00 19 | 1515 11 00 |
| 0206 80 91 | 0604 91 21 | 0812 90 60 | 1503 00 90 | 1515 19 10 |
| 0206 90 91 | 0604 91 29 | 0812 90 95 | 1504 10 10 | 1515 19 90 |
| 0207 13 91 | 0604 91 41 | 0813 10 00 | 1504 10 99 | 1515 21 10 |
| 0207 14 91 | 0604 91 49 | 0813 20 00 | 1504 20 10 | 1515 21 90 |
| 0207 26 91 | 0604 91 90 | 0813 30 00 | 1504 30 10 | 1515 29 10 |
| 0207 27 91 | 0604 99 90 | 0813 40 10 | 1507 10 10 | 1515 29 90 |
| 0207 35 91 | | 0813 40 30 | 1507 10 90 | 1515 30 90 |
| 0207 36 89 | 0701 10 00 | 0813 40 95 | 1507 90 10 | 1515 50 11 |
| 0208 10 11 | 0701 90 10 | 0813 50 15 | 1507 90 90 | 1515 50 19 |
| 0208 10 19 | 0703 10 11 | 0813 50 19 | 1508 10 90 | 1515 50 91 |
| 0208 20 00 | 0703 10 19 | 0813 50 91 | 1508 90 10 | 1515 50 99 |
| 0208 90 10 | 0703 10 90 | 0813 50 99 | 1508 90 90 | 1515 90 29 |
| 0208 90 50 | 0703 90 00 | 0901 12 00 | 1511 10 90 | 1515 90 39 |
| 0208 90 60 | 0708 10 00 | 0901 21 00 | 1511 90 11 | 1515 90 40 |
| 0208 90 80 | 0709 51 30 | 0901 22 00 | 1511 90 19 | 1515 90 51 |
| 0210 90 10 | 0709 51 50 | 0902 10 00 | 1511 90 91 | 1515 90 59 |
| 0210 90 79 | 0709 51 90 | 0904 12 00 | 1511 90 99 | 1515 90 60 |
| | 0709 52 00 | 0904 20 10 | 1512 11 10 | 1515 90 60 |
| 0407 00 90 | 0709 60 10 | 0904 20 90 | 1512 11 91 | 1515 90 91 |
| 0410 00 00 | 0709 60 99 | 0907 00 00 | 1512 11 99 | 1515 90 99 |
| | 0710 80 59 | 0910 40 00 | 1512 19 10 | 1516 20 95 |
| 0601 10 10 | 0711 10 00 | 0910 40 13 | 1512 19 91 | 1516 20 96 |
| 0601 10 20 | 0711 90 10 | 0910 40 19 | 1512 19 99 | 1516 20 98 |
| 0601 10 30 | 0711 90 70 | 0910 40 90 | 1512 21 10 | 1518 00 31 |
| 0601 10 40 | 0713 50 00 | 0910 91 90 | 1512 21 90 | 1518 00 39 |
| 0601 10 90 | 0713 90 10 | 0910 99 99 | 1512 29 10 | 1522 00 91 |
| 0601 20 30 | 0713 90 90 | 1106 10 00 | 1512 29 90 | |
| 0601 20 90 | | 1106 30 90 | 1513 11 10 | 1602 31 11 |
| 0602 10 90 | 0802 11 90 | 1208 10 00 | 1513 11 91 | 1602 31 19 |
| 0602 20 90 | 0802 12 90 | 1209 11 00 | 1513 11 99 | 1602 31 30 |
| 0602 30 00 | 0802 21 00 | 1209 19 00 | 1513 19 11 | 1602 31 90 |
| 0602 40 10 | 0802 22 00 | 1209 21 00 | 1513 19 19 | |
| 0602 40 90 | 0802 31 00 | 1209 23 80 | 1513 19 30 | 2001 90 20 |
| 0602 90 10 | 0802 32 00 | 1209 29 50 | 1513 19 91 | 2005 90 10 |
| 0602 90 30 | 0802 40 00 | 1209 29 80 | 1513 19 99 | |
| 0602 90 41 | 0802 90 50 | 1209 30 00 | 1513 21 11 | 2302 50 00 |
| 0602 90 45 | 0802 90 85 | 1209 91 10 | 1513 21 19 | 2306 90 19 |
| 0602 90 49 | 0806 20 11 | 1209 91 90 | 1513 21 30 | 2308 90 90 |
| 0602 90 51 | 0806 20 12 | 1209 99 91 | 1513 21 90 | 2309 10 51 |
| 0602 90 59 | 0806 20 91 | 1210 10 00 | 1513 29 11 | 2309 10 90 |
| 0602 90 70 | 0806 20 92 | 1210 20 10 | 1513 29 19 | 2309 90 31 |
| 0602 90 91 | 0806 20 98 | 1210 20 90 | 1513 29 30 | 2309 90 41 |
| 0602 90 99 | 0808 20 90 | | 1513 29 50 | 2309 90 51 |
| 0603 10 10 | | | | |

⁽¹⁾ Come definiti dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1).

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lituania, sono soggetti alle concessioni in appresso indicate

(NPF = dazio della nazione più favorita)

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (t)	Aliquota del dazio applicabile dall'1.7.2000 al 31.12.2000 (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità per il periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2000 (t)	Aliquota del dazio applicabile dall'1.1.2001 al 30.6.2001 (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità per il periodo dall'1.1.2001 al 30.6.2001 (t)	Aliquota del dazio applicabile dall'1.7.2001 (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2001 al 30.6.2002	Incremento annuo dall'1.7.2002 (t)	Disposizioni specifiche
	0101 19 10 0101 19 90	Cavalli vivi destinati alla macellazione altri	esenzione 64	illimitata	—	—	—	—	esenzione 64	illimitata	—	
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore a 80 kg	20	178 000 capi	—	—	—	—	20	178 000 capi	0	⁽³⁾
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore a 300 kg	20	153 000 capi	—	—	—	—	20	153 000 capi	0	⁽³⁾
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	—	—	—	—	6 % ad valorem	7 000 capi	0	⁽⁴⁾
09.4037	0204	Carni di animali delle specie ovina e caprina	esenzione	125	—	—	—	—	esenzione	125	5	⁽⁵⁾
09.4561	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	1 875	—	—	—	—	20	1 875	75	⁽⁵⁾
09.4542	ex 0203 ⁽⁶⁾	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	—	—	20	625	esenzione	750	esenzione	1 650	150	⁽⁷⁾ ⁽¹¹⁾
09.4545	0207 11 30 0207 11 90 0207 12 10 0207 12 90 0207 13 50 0207 13 60 0207 14 50 0207 14 60	Carcasse di pollo; petti di pollo; cosce di pollo	—	—	20	312,5	—	—	—	—	—	

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (t)	Aliquota del dazio applicabile dall'1.7.2000 al 31.12.2000 (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità per il periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2000 (t)	Aliquota del dazio applicabile dall'1.1.2001 al 30.6.2001 (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità per il periodo dall'1.1.2001 al 30.6.2001 (t)	Aliquota del dazio applicabile dall'1.7.2001 (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2001 al 30.6.2002	Incremento annuo dall'1.7.2002 (t)	Disposizioni specifiche
09.4568	ex 0207 ⁽⁸⁾	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate	—	—	—	—	esenzione	500	esenzione	1 100	100	⁽¹¹⁾
09.4554	0402 10 19 0402 21 19	Latte scremato in polvere Latte intero in polvere	—	—	20	2 187,5	esenzione	2 500	esenzione	5 500	500	
09.4567	0402 99 11	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri	20	300	—	—	—	—	20	300	0	
09.4556	0405 10 11 0405 10 19	Burro	—	—	20	750	esenzione	875	esenzione	1 925	175	
09.4557	0406	Formaggi e latticini	—	—	20	875	esenzione	3 000	esenzione	6 600	600	⁽¹¹⁾
	0409 00 00	Miele naturale	64	illimitata	—	—	—	—	64	illimitata	—	
09.6452	0702 00 00	Pomodori	—	—	20	62,5	—	—	—	—	—	
09.6452	ex 0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati (dal 1° novembre al 14 maggio)	—	—	—	—	esenzione	65	esenzione	140	15	⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾
09.6453	0703 20 00	Aglione	—	—	20	62,5	esenzione	25	esenzione	55	5	
	ex 0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	80	illimitata	—	—	—	—	80	illimitata	—	⁽¹⁰⁾
09.6460	0808 10 10	Mele da sidro, presentate alla rinfusa (dal 16 settembre al 15 dicembre)	—	—	20	625	—	—	—	—	—	
09.6631	0808 10	Mele	—	—	—	—	esenzione	1 150	esenzione	2 530	230	⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾
	0810 30 10	Ribes nero, fresco	40	illimitata	—	—	—	—	40	illimitata	—	⁽⁹⁾

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2000 al 30.6.2001 (t)	Aliquota del dazio applicabile dall'1.7.2000 al 31.12.2000 (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità per il periodo dall'1.7.2000 al 31.12.2000 (t)	Aliquota del dazio applicabile dall'1.1.2001 al 30.6.2001 (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità per il periodo dall'1.1.2001 al 30.6.2001 (t)	Aliquota del dazio applicabile dall'1.7.2001 (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2001 al 30.6.2002	Incremento annuo dall'1.7.2002 (t)	Disposizioni specifiche
09.4569	1601 00 1602 41-49	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue Altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie o sangue di animali della specie suina	—	—	—	—	esenzione	150	esenzione	330	30	⁽¹¹⁾
09.4570	1602 32-39	Altre preparazioni e conserve di carni, frattaglie o sangue di volatili della specie Gallus domesticus o di altre specie	—	—	—	—	esenzione	100	esenzione	220	20	⁽¹¹⁾
	2009 70 30 2009 70 93 2009 70 99	Succhi di mela di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm ³ a 20 °C Di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati Di valore non superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % Senza zuccheri addizionati	67	illimitata	—	—	—	—	67	illimitata	—	

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Quanto esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

⁽³⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

⁽⁴⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

⁽⁵⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per Estonia, Lettonia e Lituania. La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.

⁽⁶⁾ Esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90.

⁽⁷⁾ Esclusi i filetti presentati separatamente.

⁽⁸⁾ Esclusi i codici 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85 e 0207 36 89.

⁽⁹⁾ Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

⁽¹⁰⁾ La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

⁽¹¹⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

*Allegato dell'allegato A(b)***Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione**

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Repubblica di Lituania, vengono stabiliti nel modo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
ex 0810 30 10	Ribes nero, fresco, destinato alla trasformazione	38,5

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.
3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica di Lituania per consentire loro di rimediare alla situazione.
4. Su richiesta della Comunità o della Lituania, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.
5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche e, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato, nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

REGOLAMENTO (CE) N. 2767/2000 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	101,9
	204	81,0
	999	91,5
0707 00 05	052	116,8
	624	195,9
	628	152,5
	999	155,1
0709 90 70	052	88,3
	204	44,5
	628	109,0
	999	80,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	42,9
	204	47,2
	388	32,2
	999	40,8
0805 20 10	052	93,5
	204	77,3
	999	85,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	73,8
	999	73,8
0805 30 10	052	71,6
	600	66,7
	999	69,2
	999	69,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	38,0
	400	78,7
	404	89,1
	720	112,9
	999	79,7
0808 20 50	064	57,8
	400	88,4
	720	134,9
	999	93,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2768/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000
relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato olio vegetale ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano.
- (4) Per garantire la realizzazione delle forniture, per un dato lotto è opportuno dare ai concorrenti la possibilità di

mobilitare olio di colza oppure olio di girasole. I lotti saranno aggiudicati all'offerta più favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di olio vegetale, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che, esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Le offerte vertono su olio di colza oppure su olio di girasole. Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 10/2000
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Worlds Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma; tel. (39-06) 65 13 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Corea del Nord (via Cina)
5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 2 000
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.8 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽¹⁰⁾: reso porto di sbarco — terminale per contenitori
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Dalian
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 8.4.2001
 - 2° termine: 22.4.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 5-18.2.2001
 - 2° termine: 19.2-4.3.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 9.1.2001
 - 2° termine: 23.1.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, attn. Mr T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

LOTTO B

1. **Azione n.:** 9/2000
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Eritrea
5. **Prodotto da mobilitare:** olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 500
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽¹⁰⁾: reso porto di sbarco — terminale per contenitori
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Massawa
16. **Luogo di destinazione:**
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: 4.3.2001
— 2° termine: 18.3.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: 29.1-11.2.2001
— 2° termine: 12-25.2.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 9.1.2001
— 2° termine: 23.1.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

LOTTO C

1. **Azione n.:** 8/2000
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Tagikistan (via Riga)
5. **Prodotto da mobilitare:** o olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 2 000
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento:** GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.1 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 5-25.2.2001
 - 2° termine: 19.2-11.3.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 9.1.2001
 - 2° termine: 23.1.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, attn. Mr T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

LOTTO D

1. **Azioni n.:** 417/98 (D1); 288/99 (D2); 5/2000 (D3); 18/2000 (D4)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Paesi Bassi; tel. (31-70) 33 05 757; telefax (31-70) 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** D1 + D2: India; D3 + D4: Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 288
7. **Numero di lotti:** 1 in 4 partite (D1: 72 tonnellate; D2: 72 tonnellate; D3: 18 tonnellate; D4: 126 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁶⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: D1 + D2: inglese; D3 + D4: francese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: 29.1-18.2.2001
— 2° termine: 12.2-4.3.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 9.1.2001
— 2° termine: 23.1.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

LOTTO E

1. **Azioni n.:** 283/1999 (E1); 284/1999 (E2); 285/1999 (E3); 286/1999 (E4)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Paesi Bassi; tel. (31-70) 33 05 757; telefax (31-70) 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** E1-E3: Guatemala; E4: Haiti
5. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato o olio di girasole raffinato
6. **Quantitativo totale (t nette):** 360
7. **Numero di lotti:** 1 in 4 partite (E1: 108 tonnellate; E2: 54 tonnellate; E3: 54 tonnellate; E4: 144 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [D.1 o D.2]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [10.4 A, B e C.2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽³⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [III.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: E1-E3: spagnolo; E4: francese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio vegetale raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁸⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: 29.1-18.2.2001
— 2° termine: 12.2-4.3.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 9.1.2001
— 2° termine: 23.1.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato sanitario, (lotto B: il certificato deve indicare la data di scadenza per il consumo).
- (⁵) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁶) Ogni offerta indica con precisione il tipo di olio al quale si riferisce, pena l'irricevibilità.
- (⁷) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadi stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di scatole relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di altra sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (⁸) Si richiama all'attenzione dell'offerente l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.
- (⁹) L'olio è contenuto in scatole metalliche quadrangolari.
- (¹⁰) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2769/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000
relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato zucchero bianco ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di zucchero bianco, ai fini della sua fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azioni n.:** 11/2000
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Corea del Nord (via Cina)
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco (zucchero «A» o «B»)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 600
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁷⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [C.1]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [11.2 A 1. b, 2. b e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V. A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁹⁾: reso porto di sbarco — terminale per contenitori
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Dalian
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 8.4.2001
 - 2° termine: 22.4.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: 5-18.2.2001
 - 2° termine: 19.2-4.3.2001
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 9.1.2001
 - 2° termine: 23.1.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 13.12.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 2671/2000 della Commissione (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 16)

LOTTO B

1. **Azioni n.:** 418/98 (B1); 289/99 (B2); 290/99 (B3); 299/99 (B4); 300/99 (B5)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** B1 + B2: India; B3: Haiti; B4 + B5: Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco (zucchero «A» o «B»)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 300
7. **Numero di lotti:** 1 in 5 partite (B1: 40 tonnellate; B2: 60 tonnellate; B3: 60 tonnellate; B4: 120 tonnellate; B5: 20 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁵⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [C.1]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [11.2 A 1. b, 2. b e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [V. A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: B1 + B2: inglese; B3-B5: francese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽¹⁰⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: 29.1-18.2.2001
— 2° termine: 12.2-4.3.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 9.1.2001
— 2° termine: 23.1.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 15 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 13.12.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 2671/2000 della Commissione (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 16)

Note:

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato sanitario.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29.4.1991, il testo del punto V.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadi stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di altra sicurezza simili), il cui numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (⁹) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, punto 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggiate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
- (¹⁰) Si richiama all'attenzione dell'offerente l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2770/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTO A

1. **Azione n.:** 287/99
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Haiti
5. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 96 9900 o 1006 30 98 9900)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 340
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁷⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.7]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0.A 1.c, 2.c e B.6]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁹⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 29.1-18.2.2001
 - 2° termine: 12.2-4.3.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 9.1.2001
 - 2° termine: 23.1.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, attn. Mr T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 13.12.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 2617/2000 della Commissione (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 6)

LOTTO B

1. **Azione n.:** 291/99
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: Euronaid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Haiti
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 320
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 10]
9. **Condizionamento** ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A. 1.d, 2.d e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁹⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 29.1-18.2.2001
 - 2° termine: 12.2-4.3.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 9.1.2001
 - 2° termine: 23.1.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, attn. Mr T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 13.12.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 2617/2000 della Commissione (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 6)

LOTTO C

1. **Azione n.:** 7/2000
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax: 6513 2844/3; telex: 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Tagikistan
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 7 620
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ^(?): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 10]
9. **Condizionamento** ^(?): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.2 A. 1.d, 2.d e B.1]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
 - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco — fob stivato
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: 5-25.2.2001
 - 2° termine: 19.2-11.3.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 9.1.2001
 - 2° termine: 23.1.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, attn. Mr T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 13.12.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 2617/2000 della Commissione (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 6)

LOTTO D

1. **Azione n.:** 275/99
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma; tel. (39-06) 6513 2988; telefax 6513 2844/3; telex 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Sudan
5. **Prodotto da mobilitare:** granturco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 1 500
7. **Numero di lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ^(?): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.4]
9. **Condizionamento** ^(?): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.6]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁶⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** ⁽⁹⁾: reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: 29.1-18.2.2001
— 2° termine: 12.2-4.3.2001
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 9.1.2001
— 2° termine: 23.1.2001
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, attn. Mr T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 13.12.2000, fissata dal regolamento (CE) n. 2617/2000 della Commissione (GU L 302 dell'1.12.2000, pag. 6)

Note

- (¹) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50] fax (32-2) 296 20 05.
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato. Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [fax n. (32-2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
- certificato fitosanitario.
 - Lotto A; certificato di fumigazione [mediante fosforo di magnesio (min. 2g/m³) per almeno 5 giorni dall'applicazione del fumigante all'operazione di sfiatamento].
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (⁷) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, il fornitore fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁸) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.
- Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.
- Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigilli di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (⁹) Si richiama all'attenzione dell'offerente l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2771/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 2789/98 recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2789/98 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1439/2000 ⁽³⁾, ha autorizzato una deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1659/2000 ⁽⁵⁾.
- (2) La situazione economica generale in materia di esportazione delle carni bovine consente di attenuare temporaneamente alcune condizioni. Possono pertanto essere prorogati l'aumento da 30 a 60 giorni della validità dei titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione e l'estensione della deroga prevista all'arti-

colo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1445/95 ai prodotti di cui al codice NC 0202, attualmente autorizzati. È quindi opportuno estendere la durata di validità del regolamento (CE) n. 2789/98.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2789/98, la data del «31 dicembre 2000» è sostituita dal «30 giugno 2001».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 347 del 23.12.1998, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 28.7.2000, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2772/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 1964/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di
restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

Il regolamento (CEE) n. 1964/82 è modificato come segue:

considerando quanto segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, è soppressa l'ultima frase.
- 2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

(1) Il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1470/2000 ⁽³⁾, stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate provenienti da bovini adulti maschi.

1. Le formalità doganali relative all'esportazione fuori della Comunità, ad una delle forniture di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ^(*) o all'introduzione sotto il regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 sono espletate nello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di cui all'articolo 2.

(2) Le norme attuali rendono obbligatoria l'esportazione di tutte le carni ottenute dal disossamento del quarto posteriore, ad eccezione del filetto. Tuttavia, l'evoluzione generale del mercato consente di estendere la facoltà di non esportare il filetto ad altri tagli del quarto posteriore, al fine di ottenere una migliore valorizzazione nella Comunità pur continuando a perseguire l'obiettivo di decongestionare il mercato comunitario.

2. L'autorità doganale indica nella casella 11 dell'"attestato carni disossate" il numero e la data delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/1999.

In caso di ricorso al regime dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'autorità doganale indica il numero e la data delle dichiarazioni di pagamento di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

(3) Poiché l'aliquota della restituzione particolare corrisponde al livello medio di sostegno per tutti i tagli provenienti dal quarto posteriore, la decisione di non esportare taluni tagli del quarto posteriore comporta la necessità di adeguare il livello di detta restituzione. Tale adeguamento è calcolato in funzione del valore dei tagli maggiormente interessati.

Ove necessario, tali indicazioni sono riportate sul retro dell'attestato e sono certificate dall'autorità doganale.

(4) È necessario procedere a taluni chiarimenti testuali e aggiornamenti tecnici, e in particolare sostituire i rinvii al regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/98 ⁽⁵⁾ e sostituito dal regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1557/2000 ⁽⁷⁾.

3. Previo espletamento delle formalità doganali relative alla quantità dei pezzi destinati all'esportazione, l'"attestato carni disossate" è inviato per via amministrativa all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.

^(*) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.»

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

- 3) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. Salvo forza maggiore, la concessione della restituzione particolare è subordinata all'esportazione della quantità complessiva dei pezzi ricavati dal disossamento realizzato sotto controllo conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, e indicati nell'attestato o negli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2. Tuttavia, nel caso del disossamento del quarto posteriore, l'operatore è autorizzato a non esportare la totalità dei pezzi ricavati dal disossamento.

Se la quantità destinata all'esportazione corrisponde ad almeno il 95 % della quantità totale, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento realizzato sotto controllo conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, si applica la restituzione particolare.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 165 del 6.7.2000, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 80 del 18.3.1998, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 179 del 18.7.2000, pag. 6.

Se la quantità destinata all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l'aliquota della restituzione particolare viene ridotta.

Tale adeguamento è stabilito in sede di fissazione o di modificazione dell'aliquota della restituzione considerata e tiene conto segnatamente del valore dei vari tagli destinati a restare sul mercato comunitario.

3. Le ossa, i grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altri ritagli di rifilatura dovuti al disossamento possono essere commercializzati all'interno della Comunità.

4. L'operatore deve specificare nella dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'intenzione di avvalersi di una delle opzioni indicate al paragrafo 2.

Inoltre l'attestato o gli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, devono recare:

— nella casella 4, il peso netto totale delle carni ottenute dal disossamento nonché, ove del caso, la dicitura:

“— applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82 — condizione 95 %,” oppure

“— applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82 — condizione 85 %,”

— nella casella 6, il peso netto delle carni da esportare.

Per ciascuna operazione di disossamento gli Stati membri possono limitare a due il numero di tagli che l'operatore decide di non esportare.

5. Se la quantità esportata è inferiore al peso indicato nella casella 6 dell'attestato o degli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la restituzione particolare viene ridotta. La percentuale di riduzione corrisponde:

— a cinque volte la percentuale della differenza di peso constatata, se la differenza di peso constatata tra il peso esportato e il peso indicato nella casella 6

dell'attestato o degli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non supera il 10 %;

— negli altri casi, all'80 % dell'aliquota della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 o del condice NC 0201 30 00 9120, applicabile alla data indicata nella casella 21 del titolo d'esportazione in base al quale sono state espletate le formalità previste dall'articolo 5, paragrafo 1, o dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Nei casi di cui al presente paragrafo non si applica la sanzione prevista all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999.»

4) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 9

Per gli attestati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, vistati dalle competenti autorità doganali nel corso di ogni trimestre e relativi a pezzi disossati del quarto posteriore, gli Stati membri comunicano nel corso del secondo mese successivo a ciascun trimestre:

— il peso netto totale indicato negli attestati riguardanti il caso di cui all'articolo 6, paragrafo 1,

— il peso netto totale indicato negli attestati riguardanti il caso di cui all'articolo 6, paragrafo 2, condizione 95 %,

— il peso netto totale indicato negli attestati riguardanti il caso di cui all'articolo 6, paragrafo 2, condizione 85 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile alle operazioni per le quali è presentata la dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a decorrere dal 15 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2773/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 1902/2000 recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2000 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito ad una revisione dei dati relativi agli sbarchi e ad informazioni supplementari, si è constatato che alcune cifre su cui si fonda l'allegato al regolamento (CE) n. 1902/2000 della Commissione ⁽⁴⁾ sono errate. È pertanto necessario modificare l'allegato suddetto.
- (2) Per consentire il proseguimento delle attività di pesca, occorre mettere in applicazione al più presto i contingenti modificati quali figurano nel presente regolamento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1902/2000 è modificato come segue:

- 1) Le voci dell'allegato I del presente regolamento sostituiscono le voci corrispondenti dell'allegato.
- 2) Le voci dell'allegato II del presente regolamento sono inserite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 50.

ALLEGATO I

Voci che sostituiscono le voci corrispondenti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1902/2000

Specie	Zona	Stato membro	Quantitativi riportati ⁽¹⁾	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 1999	Detrazioni ⁽²⁾	Detrazioni ponderate %, quantità ⁽³⁾	Detrazioni supplementari ⁽⁴⁾	Contingente 2000 ⁽⁵⁾	Valore modificato del contingente 2000
Aringa	IVc, VIId	DK	n.a.	231	231	55	n.a.	339	53
Melù	Vb (*), VI, VII, XII e XIV	ES	2 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21 730	23 730
Melù	Vb (*), VI, VII, XII e XIV	FR	1 670	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18 150	19 820
Pesce spada	Oceano Atlantico a sud di 5° N	ES	584	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5 848	6 432

n.a. Non applicabile.

(*) Acque comunitarie.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽²⁾ Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽³⁾ Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽⁴⁾ In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2742/1999 e successive modifiche.

ALLEGATO II

Nuove voci da inserire nell'allegato del regolamento (CE) n. 1902/2000

Specie	Zona	Stato membro	Quantitativi riportati ⁽¹⁾	Catture eccedenti gli sbarchi consentiti nel 1999	Detrazioni ⁽²⁾	Detrazioni ponderate %, quantità ⁽³⁾	Detrazioni supplementari ⁽⁴⁾	Contingente 2000 ⁽⁵⁾	Valore modificato del contingente 2000
Aringa	Skagerrak e Kattegat	SW	n.a.	1 681	1 681	n.a.	n.a.	34 920	33 239
Aringa	Mare del Nord a nord di 53° 30'	SW	n.a.	446	446	n.a.	n.a.	3 546	2 799
Spratto	IIIbcd	SW	n.a.	2 827	2 827	n.a.	n.a.	85 143	82 316
Sgombro	Ila, b (Acque norvegesi) IIa, III, IV CE	DK	n.a.	1 107	1 107	n.a.	n.a.	13 855	12 748
Passera di mare	VIIfg	IRL	n.a.	10	10	n.a.	n.a.	80	70
Suro	Vb (*), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	NL	8 928	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	80 620	89 548

n.a. Non applicabile.

(*) Acque comunitarie.

(1) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96.

(3) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(4) In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

(5) Regolamento (CE) n. 2742/1999 e successive modifiche.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2774/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000**

**relativo alla sospensione della notifica di nuovi contratti per una distillazione facoltativa del vino
da tavola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2409/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1623/2000 fissa le condizioni d'applicazione del regime di distillazione dei vini di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio ⁽³⁾. Si tratta di una distillazione sovvenzionata e volontaria intesa a sostenere il mercato vitivinicolo e a facilitare il proseguimento delle forniture al settore dell'alcole per usi commestibili, che utilizza tradizionalmente questo alcole. A tale fine tra i produttori di vino e i distillatori vengono conclusi contratti che gli Stati membri comunicano alla Commissione due volte al mese.
- (2) Il paragrafo 6 dello stesso articolo definisce le condizioni alle quali la Commissione deve intervenire nel processo di approvazione dei contratti, ossia fissare una percen-

tuale unica di accettazione dei contratti stipulati per la distillazione e/o sospendere la notifica di nuovi contratti. Tra queste condizioni rientrano, in particolare, il superamento delle disponibilità di bilancio o delle possibilità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili o il rischio che ciò avvenga.

- (3) In funzione dei quantitativi di vino per i quali gli Stati membri hanno notificato alla Commissione contratti di distillazione in data 5 dicembre 2000, la Commissione constata che, in mancanza di un intervento, le disponibilità di bilancio saranno superate. È quindi opportuno sospendere la notifica di nuovi contratti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La notifica alla Commissione di nuovi contratti ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sospesa fino al 31 agosto 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 278 del 31.10.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

**DECISIONE N. 2775/2000/CECA DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000**

recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (168ª deroga)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

vista la raccomandazione n. 1/64 dell'Alta autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità. Da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo. I produttori comunitari non sono ancora in grado di conformarsi agli standard qualitativi richiesti dagli utilizzatori. Quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utilizzatori.
- (2) Le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti.
- (3) Il contingente tariffario in questione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1/64, bensì esercita un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi.
- (4) Si tratta di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1/64.
- (5) È necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente per soddisfare il fabbisogno specifico di alcune industrie di trasformazione.
- (6) I governi degli Stati membri sono stati consultati in merito al contingente tariffario qui di seguito indicato.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1427/97 della Commissione, del 23 luglio 1997, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, fissa le norme di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati in base all'ordine cronologico delle date di dichiarazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito elencati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso:

⁽¹⁾ GU 8 del 22.1.1964, pag. 99/64.

⁽²⁾ GU L 15 del 20.1.1988, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31.

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)	Fine del periodo contingente
09.2921	a)		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti:	200	0	31.12.2001
	ex 7209 16 90	10	— di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm			
	ex 7209 17 90	10	— di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm			
09.2922	b)		Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a freddo:	700	0	31.12.2001
	ex 7219 32 10	11 12	— di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
	ex 7219 33 10	11 12	— di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
	ex 7219 34 10	11 12	— di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
09.2927	c)		Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a freddo:	980	0	31.12.2001
	ex 7219 33 10	13	— di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
		14				
		15				
		16				
		17				
	ex 7219 34 10	13	— di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
14						
15						
		16				
		17				
		18				

2. I prodotti summenzionati devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche:

a) Prodotti dei codici NC ex 7209 16 90 ed ex 7209 17 90:

Acciaio ad alto tenore di carbonio contenente, in peso, da 0,64 % a 0,70 % di carbonio, per la produzione di nastri trasportatori con temperatura di funzionamento ammissibile di 400 °C. Resistenza alla trazione 1 200 N/mm² (+/- 10 %). Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

b) Prodotti dei codici NC ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 ed ex 7219 34 10 11/12:

Acciaio inossidabile «NICRO» per la produzione di nastri trasportatori con temperatura di funzionamento ammissibile di 350 °C.

— Tipo i): resistenza alla trazione 1050 N/mm² (+/- 10 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,06 %; contenuto di cromo 13 %; contenuto di nichel 4 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

— Tipo ii): resistenza alla trazione 1 200 N/mm² (+/- 15 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,15 %; contenuto di cromo 17 %; contenuto di nichel 7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

c) Prodotti dei codici NC ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 e 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:

Acciaio inossidabile per la produzione di nastri trasportatori.

— Tipo i): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,1 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,4 %; contenuto di cromo 17,5 %; contenuto di nichel 7,5 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1712).

— Tipo ii): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,06 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,4 %; contenuto di cromo 18,5 %; contenuto di nichel 8,5 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

— Tipo iii): resistenza alla trazione 1 000 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,05 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,7 %; contenuto di cromo 17,5 %; contenuto di nichel 12,5 %; contenuto di molibdeno 2,7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

— Tipo iv): resistenza alla trazione 1 080 N/mm². Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,05 %; contenuto massimo di silicio 1 %; contenuto di cromo 13 %; contenuto di nichel 4 %; contenuto di titanio 0,3 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1710).

— Tipo v): resistenza alla trazione 1 150 N/mm². Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,08 %; contenuto di silicio 1,5 %; contenuto di cromo 14 %; contenuto di nichel 7 %; contenuto di rame 0,7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1701).

— Tipo vi): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,03 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di cromo 15,25 %; contenuto di nichel 4,9 %; contenuto di rame 3,25 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

Nota: la composizione dei prodotti a), b) e c) da i) a vi) può variare nei limiti delle norme in vigore in materia di analisi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito elencati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso:

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)	Fine del periodo contingente
09.2923	a) ex 7227 90 95	15	Vergelle speciali per la fabbricazione di molle per valvole, temperate in bagno d'olio, di diametro uguale o superiore a 5 mm e inferiore a 15 mm, di altri acciai legati contenenti, in peso: — da 0,5 % a 0,8 % di carbonio — da 0,1 % a 1,7 % di silicio — da 0,5 % a 0,8 % di manganese — 0,03 % o meno di zolfo — 0,03 % o meno di fosforo — da 0,4 % a 0,8 % di cromo — da 0,1 % a 0,3 % di vanadio	5 000	0	31.12.2001

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui agli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione, conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾. La Commissione può prendere le necessarie misure amministrative per garantire una gestione efficiente.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso equo e continuo ai contingenti tariffari, secondo le disponibilità del saldo del volume contingentale corrispondente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2776/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000**

relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il primo trimestre 2001 e alla presentazione di nuove domande

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1632/2000 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità.

(2) È opportuno ricordare che il regolamento (CE) n. 2374/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, ha adottato disposizioni specifiche per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 2001.

(3) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2362/98 dispone che se, per una o più origini indicate nell'allegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande.

(4) I quantitativi indicativi per l'importazione nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane ACP tradizionali sono stati fissati, per il primo trimestre 2001, dal regolamento (CE) n. 2599/2000 della Commissione ⁽⁶⁾. Tale regolamento definisce anche le condizioni per il rilascio dei titoli per il primo trimestre 2001.

(5) Per le domande di titoli che indicano quantitativi che, a seconda dei casi, sono inferiori o leggermente superiori ai quantitativi indicativi fissati per il trimestre in causa, i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti. Tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi richiesti supera sensibilmente i quantitativi indicativi. Occorre pertanto determinare la percentuale di riduzione da

applicare a ogni domanda di titolo per l'origine o le origini considerate.

(6) È opportuno stabilire il quantitativo massimo per il quale possono essere ancora presentate domande di titoli in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98, tenuto conto delle domande accettate al termine del periodo di presentazione delle domande e dei quantitativi disponibili.

(7) Le disposizioni del presente regolamento devono avere effetto immediato, così da poter rilasciare quanto prima i titoli.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, per l'importazione di banane nel primo trimestre 2001 sono rilasciati titoli d'importazione:

- a) per il quantitativo specificato nella domanda di titolo, previa applicazione dei coefficienti di riduzione di 0,6239, di 0,6816, di 0,7141 e di 0,7889, per le domande che recano rispettivamente l'indicazione di origine «Colombiana», «Costa Rica», «Ecuador» e «Altre»;
- b) per il quantitativo specificato nella domanda di titolo per una origine diversa da quelle menzionate alla lettera a).

Articolo 2

In allegato sono fissati i quantitativi per i quali possono essere ancora presentate domande di titoli per il primo trimestre del 2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 300 del 29.11.2000, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

	<i>(in tonnellate)</i>
	Quantitativo disponibile per le nuove domande
Panama	36 498,141
Banane ACP tradizionali	188 445,917

**REGOLAMENTO (CE) N. 2777/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000
che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato comunitario delle carni bovine sta attraversando una profonda crisi, dovuta alla sfiducia dei consumatori suscitata dalla comparsa di nuovi casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Sia il consumo che la produzione sono scesi a livelli inauditi, provocando un tracollo dei prezzi alla produzione. Secondo le previsioni, la crisi dovrebbe protrarsi ancora per un certo tempo. In simili circostanze, l'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 prevede la possibilità di istituire misure eccezionali a sostegno del mercato, nell'intento di riequilibrare la situazione. Una di queste misure potrebbe essere il ritiro dalla produzione, attraverso un regime di acquisti, e la successiva distruzione di quegli animali che altrimenti costituirebbe cospicue eccedenze sul mercato.
- (2) La decisione 2000/764/CE della Commissione ⁽²⁾ reca disposizioni specifiche sui test volti ad accertare la presenza di encefalopatia spongiforme nei bovini di più di 30 mesi e designa i metodi di prova riconosciuti a tale scopo. Conformemente a questa decisione, al più tardi dal 1° luglio 2001 tutti i bovini di età superiore a 30 mesi destinati alla macellazione a fini di consumo umano devono essere sottoposti al test della BSE. Nel frattempo, è opportuno che la suddetta misura di ritiro dal mercato si applichi prevalentemente agli animali di più di 30 mesi non sottoposti al test della BSE al momento della macellazione e che siano autorizzate a fini di consumo umano nella Comunità e nei paesi terzi soltanto le carni ottenute da animali sottoposti a test con esito negativo.
- (3) Al fine di ottenere un rapido miglioramento della situazione del mercato, si dovrebbe incoraggiare sin d'ora l'esecuzione volontaria dei test su bovini di più di 30 mesi. Occorre pertanto adottare disposizioni che legittimino il cofinanziamento comunitario dei test richiesti ed impediscano, nel contempo, un doppio esborso a carico del bilancio comunitario.
- (4) Affinché i bovini in questione siano effettivamente ritirati dal mercato e venga così a diminuire la produzione di carni altrimenti destinate al consumo umano, è necessario che gli animali votati alla distruzione siano per-

tamente conformi ai requisiti veterinari prima dell'abbattimento, compresa l'ispezione ante mortem che verrebbe normalmente praticata qualora gli animali fossero macellati per consumo umano.

- (5) Qualora lo giustifichi la situazione del mercato, è opportuno permettere che il regime di acquisto venga introdotto anche negli Stati membri che già praticano il test della BSE su tutti i bovini di oltre 30 mesi o su una notevole percentuale di essi.
- (6) Qualora la situazione del mercato lo consenta, occorre prevedere la possibilità di sospendere l'applicazione del regime di acquisto negli Stati membri che dimostrino di avere a disposizione una capacità sufficiente per effettuare il test della BSE in modo da coprire la normale produzione dei bovini in questione.
- (7) Ai fini del corretto funzionamento del regime, occorre adottare opportune disposizioni per disciplinare l'organizzazione degli acquisti e delle consegne di bovini.
- (8) Gli Stati membri devono fissare il prezzo di acquisto per capo ad un livello tale da garantire il raggiungimento dello scopo perseguito con questa misura. In particolare, il prezzo dovrebbe essere fissato in funzione del prezzo rappresentativo di mercato e del peso dell'animale.
- (9) In previsione dell'ingente numero di animali che saranno acquistati in virtù di questo regime, sarebbe opportuno ripartirne le spese tra la Comunità e gli Stati membri. Il cofinanziamento comunitario dovrebbe essere limitato al 70 % del costo degli acquisti, mentre il resto della spesa, più gli altri oneri inerenti al funzionamento del regime, resterebbero a carico delle autorità nazionali.
- (10) Le disposizioni relative al premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 si applicano agli animali abbattuti nel quadro del presente regime.
- (11) Ai fini di un migliore controllo degli animali e dei relativi prodotti prima, durante e dopo la macellazione, occorre adottare apposite disposizioni in materia di separazione e manipolazione dei prodotti in oggetto.
- (12) Negli Stati membri in cui il rischio di BSE è particolarmente basso, la situazione del mercato non è così grave come nel resto della Comunità. Pertanto, in questi Stati membri non è necessario che il regime di acquisto per la distruzione sia obbligatorio, a condizione che la totalità dei prodotti provenienti da animali non sottoposti al test della BSE rimanga all'interno del paese.
- (13) Ai fini di un'efficace sorveglianza del regime, ogni settimana gli Stati membri dovranno comunicare alla Commissione tutte le informazioni pertinenti.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 305 del 6.12.2000, pag. 35.

- (14) Si deve prevedere la regolare verifica, da parte di esperti della Commissione, della conformità alle disposizioni adottate.
- (15) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica in tutti gli Stati membri eccetto il Regno Unito, nel quale si applica unicamente l'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1. Le carni di bovini di età superiore a 30 mesi, macellati nella Comunità posteriormente al 1° gennaio 2001, possono esseri dichiarate idonee al consumo umano nella Comunità o all'esportazione verso paesi terzi soltanto se previamente sottoposte, con esito negativo, ad un test per il rilevamento dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) eseguito secondo uno dei metodi riconosciuti di cui all'allegato IV A della decisione 98/272/CE della Commissione ⁽¹⁾.

2. La Comunità cofinanzia i test di cui al paragrafo 1. La partecipazione finanziaria della Comunità è pari al 100 % del costo (al netto dell'IVA) di acquisto del materiale occorrente, compresi i reagenti, fino ad un massimo di 15 EUR per test, relativamente ai test praticati su bovini abbattuti prima dell'entrata in vigore del programma di analisi obbligatorio previsto all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione 2000/764/CE e comunque anteriormente al 1° luglio 2001.

Sono esclusi dal cofinanziamento i test praticati su:

- animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2000/764/CE,
- animali che rientrano nel regime di acquisto di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare doppi esborsi a carico del bilancio comunitario.

Articolo 3

1. Gli Stati membri acquistano, senza procedere all'esecuzione di un test ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, qualsiasi animale di età superiore, a 30 mesi conferito da un produttore o da un suo rappresentante, ai fini dell'abbattimento e della distruzione completa della carcassa.

L'animale in questione deve:

- a) aver soggiornato, durante un periodo di almeno 6 mesi prima della vendita, in una o più aziende situate nello Stato membro considerato;
- b) essere conforme alla normativa veterinaria pertinente, in particolare alle disposizioni dell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽²⁾, risultando pertanto idoneo alla macellazione a fini di consumo umano.

⁽¹⁾ GU L 122 del 24.4.1998, pag. 59.

⁽²⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

2. Inoltre, in deroga alla disposizione del paragrafo 1 che non richiede l'esecuzione di un test, i bovini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2000/764/CE possono essere acquistati, ai fini della loro distruzione, soltanto se lo Stato membro provvede a farli esaminare conformemente al disposto di detto articolo e solo dopo che il test abbia dato risultato negativo.

3. Qualora la situazione del mercato la giustifichi, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, di estendere l'applicazione del regime di acquisto di cui al paragrafo 1 agli animali sottoposti a test, con esito negativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, nello Stato membro in cui viene praticato il test in via generale o in misura sostanziale.

4. Gli Stati membri che siano in grado di dimostrare, in maniera giudicata probante dalla Commissione, di poter disporre di una capacità sufficiente per esaminare, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, la normale quantità di bovini di più di 30 mesi avviati alla macellazione, possono essere autorizzati dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1254/1999, a cessare l'applicazione del regime di acquisto di cui al paragrafo 1, salvo qualora venga presa una decisione ai sensi del paragrafo 3.

5. Gli Stati membri designano i macelli presso i quali gli animali devono essere abbattuti. Il macello sarà scelto, per quanto possibile, a breve distanza dal luogo in cui si trova l'animale.

Articolo 4

1. Il prezzo che gli Stati membri pagano ai produttori o ai loro rappresentanti per gli animali conferiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, è calcolato sulla base:

- a) del peso della carcassa quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio ⁽³⁾; e
- b) del prezzo per chilogrammo di peso morto fissato dallo Stato membro. Tuttavia, il prezzo base applicabile nell'ambito del presente regime è il prezzo medio di mercato per la categoria corrispondente, registrato nelle settimane 45^a, 46^a, 47^a e 48^a dell'anno 2000.

Lo Stato membro determina i prezzi per le settimane successive tenendo conto, per quanto possibile, del prezzo di mercato ove siano disponibili i prezzi rappresentativi per le categorie e qualità di carcassa corrispondenti. Verrà altresì tenuto conto della gerarchia di prezzi tradizionale tra categorie e classi nello Stato membro interessato.

In ogni caso, i prezzi devono essere fissati ad un livello tale da garantire il regolare funzionamento del piano di distruzione. Nondimeno,

- la fissazione, per categoria, di un prezzo medio inferiore al prezzo base e
- la fissazione, per categoria, di un prezzo medio che superi di oltre il 5 % il prezzo base

devono essere previamente approvate dalla Commissione.

⁽³⁾ GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.

Al più tardi il mercoledì di ogni settimana, gli Stati membri comunicano ai produttori i prezzi di acquisto che saranno applicati nella settimana seguente.

Il pagamento viene effettuato al più presto possibile dopo l'abbattimento dell'animale.

2. Per ogni animale interamente distrutto, la Comunità cofinanzia le spese sostenute ai sensi del paragrafo 1 ad un tasso forfettario calcolato in funzione del prezzo base e del peso medio per categoria, ma non superiore ad un'aliquota di cofinanziamento del 70 %, sicché il rimanente 30 % resta a carico delle autorità nazionali. Gli importi forfettari sono indicati nell'allegato I.

Entro il 1° ottobre 2001, gli Stati membri comunicano alla Commissione il totale delle spese sostenute per gli acquisti di bovini. Il cofinanziamento comunitario è limitato al 70 % di questo importo.

Può essere versato un anticipo pari all'80 % del contributo comunitario dopo la macellazione e la completa distruzione dell'animale conformemente all'articolo 5.

A prescindere dal cofinanziamento comunitario di cui sopra, tutte le operazioni dal conferimento dell'animale fino alla sua completa distruzione sono a carico delle autorità nazionali.

3. Le disposizioni relative al premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 e al capo V del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione⁽¹⁾ si applicano agli animali macellati a norma del presente regolamento. Il relativo costo non è incluso tra le spese sostenute a titolo del presente regolamento.

Articolo 5

1. I macelli in cui vengono abbattuti gli animali destinati alla distruzione nel quadro del presente regime devono essere organizzati e gestiti in modo da garantire che:

- gli animali e i prodotti destinati al consumo umano o all'alimentazione degli animali siano permanentemente e completamente separati dagli animali macellati e dai prodotti ottenuti nel quadro del presente regime, e
- qualora gli animali destinati alla distruzione nel quadro del presente regime debbano sostare in recinti, essi siano tenuti separati dai bovini destinati al consumo umano o all'alimentazione degli animali.

2. Le carcasse, debitamente sezionate, ed ogni altra parte degli animali abbattuti devono essere tinte in modo indelebile, per poi essere trattate ed interamente distrutte mediante incenerimento o qualsiasi altro procedimento idoneo.

3. Se il materiale specifico a rischio non è asportato, l'intera carcassa deve essere trattata come materiale specifico a rischio.

4. Nessuna parte degli animali abbattuti può essere utilizzata per l'alimentazione umana o, animale o per la fabbricazione di prodotti cosmetici o medicinali o di dispositivi medici. In deroga ai paragrafi 2 e 3, non è necessario tingere o distruggere le pelli, purché esse siano trattate in modo tale da poter essere

utilizzate unicamente per la fabbricazione di cuoio. Il grasso aderente all'interno della pelle deve essere eliminato e distrutto. Gli Stati membri provvedono affinché le pelli in questione vengano immagazzinate e trattate separatamente da altre pelli.

5. Gli Stati membri effettuano i controlli amministrativi necessari e provvedono ad un'efficiente supervisione in loco di tutte le operazioni, per verificare che tutti i prodotti pertinenti siano stati effettivamente trattati e distrutti.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni delle decisioni 98/272/CE e 2000/764/CE e in deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri elencati nell'allegato II possono autorizzare la macellazione a fini di consumo umano di bovini di più di 30 mesi, senza previo esame della BSE come prescritto all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 1 garantiscono che i seguenti prodotti, ottenuti dai suddetti animali macellati a fini di consumo umano dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, siano spediti verso altri Stati membri od esportati verso paesi terzi soltanto se gli animali in questione sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un test ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1:

- «carni fresche» ai sensi della direttiva 64/433/CEE,
- «carni macinate» e «preparazioni di carni» ai sensi della direttiva 94/65/CE del Consiglio⁽²⁾,
- «prodotti a base di carne» ai sensi della direttiva 77/99/CEE del Consiglio⁽³⁾.

3. Le carni e i prodotti di cui al paragrafo 2, ottenuti da animali non sottoposti a test conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, devono essere contrassegnati da un marchio nazionale che non si presti a confusione con il bollo sanitario comunitario e, in particolare, che non sia di forma ovale.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del regime e la piena conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Gli Stati membri elaborano quanto prima possibile una relazione circostanziata sui controlli effettuati a norma del presente articolo e la trasmettono alla Commissione.

Articolo 8

Il mercoledì di ogni settimana, gli Stati membri notificano alla Commissione, relativamente alla settimana precedente e con riguardo ai bovini di più di 30 mesi:

- il numero di capi di ciascuna delle categorie menzionate all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1208/81, conferiti a fini di abbattimento e distruzione,
- il numero degli animali macellati a fini di consumo umano, per ciascuna categoria, che sono stati sottoposti a test, nonché il peso totale per categoria e i risultati dei test,

⁽¹⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

- il numero degli animali macellati a fini di distruzione, per ciascuna categoria, che sono stati sottoposti a test, nonché il peso totale per categoria e i risultati dei test,
- il numero degli animali macellati, per ciascuna categoria, che non sono stati sottoposti a test, nonché il peso totale per categoria,
- il prezzo corrisposto ai produttori per ciascuna categoria e, del caso, per ciascuna classe,
- il numero di animali trattati,
- il numero di animali completamente distrutti,
- ogni altra informazione utile ai fini di un'efficiente sorveglianza delle operazioni.

Articolo 9

Fatto salo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽¹⁾, gli esperti della Commissione, eventualmente accompagnati da esperti degli Stati membri, effettuano ispe-

zioni in loco per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Le misure di cui al presente regolamento sono considerati misure d'intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001 fino al 30 giugno 2001 al più tardi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

ALLEGATO I

Finanziamento comunitario per animale ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (EUR/capo)

	Vacche	Giovenche	Manzi
Belgio	544	727	—
Danimarca	363	444	—
Germania	364	442	—
Grecia	292	520	—
Spagna	280	536	—
Francia	472	674	713
Irlanda	285	421	543
Italia	294	561	—
Lussemburgo	553	593	698
Paesi Bassi	418	385	—
Austria	393	501	644
Portogallo	281	543	—
Finlandia	272	306	—
Svezia	384	402	510

ALLEGATO II

Elenco dei paesi di cui all'articolo 6

Austria
Svezia
Finlandia

⁽¹⁾ I tori conferiti nel quadro del regime fruiscono del finanziamento comunitario allo stesso tasso delle vacche.

⁽²⁾ Se non sono specificati gli importi del finanziamento, i manzi conferiti nel quadro del regime fruiscono del finanziamento comunitario allo stesso tasso delle giovenche.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2778/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000**

**che istituisce misure eccezionali supplementari a sostegno del mercato delle carni bovine in
Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di migliorare la situazione del mercato delle carni bovine in un determinato Stato membro, l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine ⁽²⁾, prevede la possibilità di estendere il regime di acquisti per la distruzione anche agli animali risultati negativi ai test effettuati. Tenuto conto della situazione di mercato particolarmente critica in Germania e del fatto che le autorità tedesche hanno informato la Commissione che hanno deciso di sottoporre tutti gli animali di età superiore a 30 mesi a test di accertamento della BSE, occorre stabilire che tali animali siano pienamente ammissibili a beneficiare del regime istituito dal suddetto regolamento.

(2) È opportuno prevedere un periodo di applicazione uguale a quello fissato dal regolamento (CE) n. 2777/2000.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime di acquisto istituito dal regolamento (CE) n. 2777/2000 si applica in Germania anche agli animali che, successivamente alla macellazione, sono stati sottoposti con esito negativo al test previsto all'articolo 2 di tale regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2779/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000**

**recante modalità di applicazione, per il 2001, dei contingenti tariffari previsti dal regolamento
(CE) n. 2007/2000 del Consiglio per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2563/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 stabilisce un contingente d'importazione preferenziale annuo di «baby-beef» di 22 525 tonnellate, ripartito tra quattro paesi dei Balcani.
- (2) L'importazione nell'ambito di questo contingente è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità in cui si attesta che la merce è originaria e proveniente dal paese emittente e corrisponde esattamente alla definizione dell'allegato II del suddetto regolamento. È pertanto necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego.
- (3) È necessario disporre che il regime di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2007/2000 sia gestito per mezzo di titoli d'importazione. A tal fine, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁴⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1659/2000 ⁽⁶⁾.
- (4) Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 sono aperti i seguenti contingenti tariffari:

- 9 400 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcasse, originarie e provenienti dalla Croazia,
- 1 500 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcasse, originarie e provenienti dalla Bosnia-Erzegovina,
- 1 650 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcasse, originarie e provenienti dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
- 9 975 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcasse, originarie e provenienti dalla Repubblica federale di Jugoslavia (compreso il Kosovo).

I quattro contingenti indicati al primo comma recano rispettivamente i numeri d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505 e 09.4506.

Per i quantitativi imputati su tali contingenti, 100 kg di peso vivo corrispondono a 50 kg di peso carcassa.

2. Per i contingenti di cui al paragrafo 1, i dazi doganali applicabili sono fissati al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsto dalla tariffa doganale comune.

3. L'importazione nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcuni carni di cui ai codici NC:

- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,
- ex 0201 10 00 ed ex 0201 20 20,
- ex 0201 20 30,
- ex 0201 20 50,

dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000.

Articolo 2

L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1 è subordinata, al momento dell'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni seguenti:

- a) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, il paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese indicato;

⁽¹⁾ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 295 del 23.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU L 192 del 28.7.2000, pag. 19.

b) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- «Baby beef» [Reglamento (CE) n° 2779/2000]
- »Baby beef« (forordning (EF) nr. 2779/2000)
- „Baby beef“ [Verordnung (EG) Nr. 2779/2000]
- «Baby beef» [Κατανομή (ΕΚ) αριθ. 2779/2000]
- 'Baby beef' (Regulation (EC) No 2779/2000)
- «Baby beef» [règlement (CE) n° 2779/2000]
- «Baby beef» [regolamento (CE) n. 2779/2000]
- „Baby beef“ (Verordening (EG) nr. 2779/2000)
- «Baby beef» [Reglamento (CE) n.º 2779/2000]
- "Baby beef" (asetus (EY) N:o 2779/2000)
- "Baby beef" (förrordning (EG) nr 2779/2000);

c) l'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d'importazione ad esso relativo;

detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità;

d) un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato; in tal caso, l'autorità competente indica nel certificato di autenticità il quantitativo imputato;

e) l'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti; il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 2, conforme al modello riprodotto agli allegati I, II, III e IV rispettivamente per quanto riguarda i quattro paesi esportatori, si compone di un originale e di due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità europea; questi possono inoltre essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d'importazione possono chiederne una traduzione.

2. L'originale e le copie possono essere battuti a macchina o redatti a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

3. Il certificato deve aver un formato di 210 × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m². Deve essere di colore bianco per l'originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.

4. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di serie, dopo il quale è indicato il paese emittente.

Le copie devono recare lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell'originale.

5. Per essere valido, il certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato V.

6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Articolo 4

1. Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato V deve:

- a) essere riconosciuto in quanto tale dal paese esportatore interessato;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
- c) impegnarsi a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma.

2. L'elenco di cui all'allegato V viene riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non risponda più ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), o qualora non adempia ad uno o più dei suoi obblighi.

Articolo 5

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 dicembre 2001.

Articolo 6

Le autorità dei paesi esportatori interessati trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.

Articolo 7

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95 si applicano alle operazioni di importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE CROAZIA		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. .../...]		
<p><i>Note</i></p> <p>A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.</p> <p>B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro nero.</p>			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Sottovoci della nomenclatura codice	5. Peso lordo (in kg)	6. Peso netto (in kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Croazia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente)	(Firma)	

ALLEGATO II

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE BOSNIA-ERZEGOVINA		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. .../...]		
<p><i>Note</i></p> <p>A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.</p> <p>B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro nero.</p>			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Sottovoci della nomenclatura codice	5. Peso lordo (in kg)	6. Peso netto (in kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente)	(Firma)	

ALLEGATO III

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. .../...]		
<p><i>Note</i></p> <p>A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.</p> <p>B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro nero.</p>			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Sottovoci della nomenclatura codice	5. Peso lordo (in kg)	6. Peso netto (in kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente)	(Firma)	

ALLEGATO IV

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione verso la Comunità europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (CE) n. .../...]		
<p><i>Note</i></p> <p>A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie.</p> <p>B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro nero.</p>			
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Sottovoci della nomenclatura codice	5. Peso lordo (in kg)	6. Peso netto (in kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a, come da certificato veterinario qui accluso del, sono originarie e provenienti dalla Repubblica federale di Jugoslavia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2007/2000 (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente)	(Firma)	

ALLEGATO V

Organismi emittenti:

- Repubblica di Croazia: «Euroinspekt», Zagreb, Croazia
 - Repubblica di Bosnia-Erzegovina:
 - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia:
 - Repubblica federale di Jugoslavia:
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2780/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000**

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.
- (2) A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile

all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

- (3) In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di gennaio e febbraio 2001 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2781/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000**

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposi-

zioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁶⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 15,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	34,88 68,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	75,00 177,25 170,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2782/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2763/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2763/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2763/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 318 del 16.12.2000, pag. 33.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	24,12	14,12
	di bassa qualità	44,51	34,51
1002 00 00	Segala	34,85	24,85
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	34,85	24,85
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	34,85	24,85
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	61,97	51,97
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	61,97	51,97
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	34,85	24,85

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.12.2000 al 28.12.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	133,58	127,70	111,60	97,36	191,25 (**)	181,25 (**)	118,85 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	13,80	9,47	6,25	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	25,31	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,37 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,30 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 2783/2000 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2432/2000 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mandorle sgusciate, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funziona-

mento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mandorle sgusciate esportate dopo il 18 dicembre 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2432/2000 per le mandorle sgusciate la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 18 dicembre 2000 e prima del 17 gennaio 2001, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 30.